

VERBALE DI CONSULTAZIONE SINDACALE

per il ricorso alla C.I.G. in Deroga con Causale Covid-19 Deroga ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 D.L. n. 18/2020 (come convertito in Legge) nonché della ulteriore normativa applicabile (ivi incluso il D.L. 34/2020, come convertito in Legge)

Oggi, 03/08/2020,

tra

Nuovamacut Automazione S.p.A., con sede legale in Bologna, via dei Trattati Comunitari Europei n. 5, rappresentata da Sauro Lamberti, Alessandro Fusco e Alessandro Filardi (di seguito anche solo la «Società»), e le Organizzazioni Sindacali:

- **FISASCAT CISL**, nella persona del Sig. Salvatore Carofratello;
- **FILCAMS CGIL**, nella persona del Sig. Gabriele Guglielmi;
- **UILTUCS**, nella persona del Sig. Paolo Proietti.


(di seguito tutti insieme, congiuntamente, «le Parti»)

Premesso che:

- a. Nuovamacut Automazione S.p.A. applica ai propri dipendenti il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi – Confcommercio;
- b. In data 28 luglio 2020 la Società ha inviato alle OO.SS. la comunicazione informativa ex art. 22 DL 18/2020 in relazione alla richiesta di un periodo di integrazione salariale in deroga con causale «COVID-19 Deroga», ulteriore rispetto a quello di 9 settimane già oggetto di informativa inviata alle medesime OO.SS. in data 5 maggio 2020 e oggetto di relativo accordo in data 7 maggio 2020;
- c. Le OO.SS. hanno richiesto la fissazione dell'incontro ai fini dell'espletamento dell'esame congiunto della situazione aziendale;
- d. Le Parti si sono incontrate, tramite videoconferenza, in data odierna.

Premesso quanto sopra:

- le premesse formano parte integrante del presente verbale;
- dopo aver esaminato le cause connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che determinano la necessità della Società di ridurre le ore di lavoro, le Parti danno atto che ricorrono i presupposti per la richiesta di un ulteriore periodo di integrazione salariale in deroga, in continuità col precedente, per tutta la forza lavoro aziendale, con decorrenza a far data dal 13 luglio 2020, e come di seguito articolato:
 - i. 5 settimane per le sedi ubicate nelle Regioni Lazio, Piemonte, Marche e Friuli Venezia Giulia;
 - ii. 5 settimane per le sedi ubicate nelle Regioni Veneto, Lombardia e Emilia Romagna (c.d. «*Regioni gialle*»), di cui 4 relative al periodo di competenza regionale. Per tale periodo, già oggetto dell'informativa del 5 maggio u.s., si procederà con il perfezionamento delle domande amministrative alle relative Regioni. Una volta completato il periodo di competenza regionale verrà richiesta l'ulteriore settimana di proroga per raggiungere le complessive 5 settimane. Le Parti si danno atto che nell'ipotesi in cui le Regioni competenti non dovessero autorizzare il trattamento per mancanza di fondi, le 4 settimane di cui sopra verranno richieste all'INPS.
- Le Parti concordano che, fermo il tetto massimo complessivo come da informativa inviata alle OO.SS. in data 28.07.2020 e successiva comunicazione pec del 29.07.2020, la Società potrà - a seconda delle esigenze tecniche organizzative e produttive aziendali - modulare l'impiego del trattamento sulla platea dei beneficiari, incluse eventuali riduzioni a zero ore, sulla base di programmi settimanali relativi ai singoli reparti. In tale ultima eventualità sarà garantito il principio dell'equa rotazione sulla base della fungibilità.
- La Società garantirà la maturazione di tutti i ratei di legge e di contratto, proporzionalmente all'orario di lavoro effettivamente prestato.
- Su richiesta del lavoratore, la Società consentirà di richiedere un anticipo dei ratei maturati relativi a 13a e 14a mensilità, anticipi retributivi o prestati non onerosi.





- Le Parti si danno atto che al momento non è possibile effettuare la consultazione dei lavoratori ma s'impegnano a consentire, anche successivamente, che le OO.SS firmatarie abbiano la facoltà di recuperare tale consultazione anche tramite assemblee con i lavoratori; la Società s'impegna ad affiggere copia del presente verbale.
- Per le/i lavoratrici/lavoratori iscritte/i alle organizzazioni sindacali presenti in azienda, la stessa s'impegna ad indicare nel modello SR41 che presenterà all'INPS al fine dell'accoglimento della domanda, i Codici distintivi ivi specificati delle Sigle Sindacali riferiti alla relativa Categoria alla quale la/il lavoratrice/lavoratore aderisce, al fine di dare continuità associativa.

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto che la procedura di informazione e consultazione sindacale prevista dall'art. 22, D.L. n. 18/2020 è stata correttamente esperita.

Letto, confermato e sottoscritto

La Società


Le OO.SS.

